

Allegato "B" al n.11982 di racc.

## STATUTO DELLA FONDAZIONE

### Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica ed aeronautica" con sede in Udine, viale Leonardo da Vinci n. 10, presso l'Istituto Tecnico Arturo Malignani.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della "fondazione di partecipazione" nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

### Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicate dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario, formati specificatamente nei settori della meccanica, della mecatronica, dell'agromeccanica, dell'arredamento e del "sistema casa", della manutenzione aeronautica, della impiantistica e della tecnica informatica, od in altri settori - individuati anche nel tempo - ritenuti di interesse, in relazione alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento alla costituzione di poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07 in ambiti anche diversi - in quanto compatibili - rispetto quelli desumibili dalla programmazione dell'offerta formativa formulata dalla regione di appartenenza;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

### Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, in-

formazione e formazione nei settori sopra indicati od in ulteriori settori verso i quali l'opera della Fondazione venisse indirizzata e negli ambiti dalla stessa individuati; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nei settori interessati dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

#### Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

#### Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione nonché gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 (trenta) aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione possono contrarre impegni con le competenze previste dal presente statuto e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. —

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. —

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

##### - Fondatori

Sono Fondatori i soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione e che risultano tali dall'atto costitutivo.

Possono essere riconosciuti Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

##### - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

#### Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione verificatasi, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo
- il Presidente
- la Giunta esecutiva
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione
- il Revisore dei conti.

Le modalità di funzionamento degli Organi della Fondazione sono disciplinati dal Regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo.

#### Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone di tutti i soggetti fondatori e di altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- a maggioranza relativa dei suoi componenti:-
- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;

- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
  - nomina il Revisore dei conti;
  - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
  - approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
  - delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
  - svolge le ulteriori funzioni statutarie.
- A maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera:
- la nomina del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente e dell'eventuale Presidente Onorario;
  - l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
  - eventuali modifiche del presente Statuto, da adottarsi per atto pubblico (copia dell'atto sarà poi trasmessa al Prefetto nei termini di cui al successivo art. 16);
  - lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

#### Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con tutti i suoi poteri, in ogni caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e scadrà assieme ad esso. Il Presidente Onorario, la cui nomina è solo eventuale, sarà scelto fra persone (anche non componenti il Consiglio di indirizzo) che abbiano particolarmente contribuito alla crescita della Fondazione ed allo sviluppo delle iniziative dalla stessa proposte. Non avrà poteri operativi e la sua durata in carica sarà determinata al momento della nomina; potrà essere incaricato di presenziare - se d'accordo - ad alcuni eventi in nome della Fondazione.

#### Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri, di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo ed uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva. I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e

straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo; a tale scopo può attribuire deleghe nonché limitati poteri di firma e di rappresentanza anche a terzi. Il suo funzionamento è definito nel regolamento della Fondazione.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

#### Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

#### Art. 14 - Assemblea di partecipazione

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, nonché sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

#### Art. 15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo. Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

#### Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui la Fondazione ha la sede

legale esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del codice civile.

Al fine di rendere inciviso e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione alla competente struttura statale, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

#### Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento da qualunque causa determinata, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere l'eventuale proprio patrimonio residuante dalla liquidazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione od a fini di pubblica utilità, dopo averne dato informazione all'organismo di controllo di cui al precedente art. 16.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operatività della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

#### Art. 18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presiden-

te del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)  
La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

F.to Gianpietro Benedetti

Lucia Peresson, notaio



La presente è copia conforme all'originale atto, che si  
rilascia in carta semplice per gli usi consentiti dalla  
legge.

Udine, 22 dicembre 2016.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.